

Direttive
concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate
nelle case per anziani sussidiate
 (del 21 dicembre 2004)

Richiamati gli articoli 6d e 11 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, sono stabilite le seguenti direttive:

1. PRINCIPI GENERALI

La presente Direttiva fissa la partecipazione finanziaria (retta) della persona anziana residente in un Istituto sussidiato. La retta è commisurata al reddito e alla sostanza del residente.

La retta minima, stabilita dal Dipartimento, viene assicurata dalle Prestazioni Complementari.

Nella retta **non** sono incluse le seguenti prestazioni:

- pédicure e parrucchiere (solo se le prestazioni sono eseguite da personale esterno alla Casa);
- abbonamento TV via cavo;
- assicurazione responsabilità civile per l'ospite;
- telefonate effettuate dall'ospite;
- lavaggio chimico di capi speciali di biancheria;
- spese di trasferta, per visite specialistiche o per altri motivi, sono da fatturare nel seguente modo: fr. 25.-- fino alla durata di un'ora; per ogni ulteriore ora o frazione d'ora fr. 20.--;
- lavori di sartoria: fr. 20.-- orari;
- amministrazione ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, ecc.): fr. 50.-- mensili.

2. REDDITO LORDO ANNUALE DETERMINANTE

2.1. Modalità del calcolo del reddito determinante

Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta, si compone di tutte le entrate di cui l'anziano dispone, con l'aggiunta di una quota parte della sostanza;

in particolare si considerano i seguenti elementi:

- rendita AVS/AI;
- previdenza professionale;
- vitalizi;
- eventuali altre rendite o pensioni;
- reddito netto della sostanza, che si ottiene togliendo dal reddito lordo la deduzione ammessa nella notifica di tassazione. Qualora la deduzione ammessa fosse superiore al reddito della sostanza e lo stesso risultasse quindi negativo, occorre indicare un reddito nullo e non il reddito negativo. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare il

reddito della sostanza sulla base della notifica di tassazione, si procederà nel seguente modo:

per titoli, libretti di risparmio, conti correnti, crediti (e altri averi liquidi): reddito calcolato sulla base del tasso d'interesse applicato in quel momento dalla Banca dello Stato per i libretti di risparmio;

per sostanza immobiliare: reddito calcolato sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

- 1/10 della sostanza al netto di eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e considerata una quota esente pari a quella prevista dall'art. 3c cpv. 1 lett. c della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 19 marzo 1965. Le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse. Nel caso in cui l'ospite ricevesse sostanza in eredità, la stessa deve essere considerata al netto delle imposte di successione pagate;
- due terzi del reddito proveniente da un'attività lucrativa del coniuge, considerata una quota esente pari a quella prevista per i coniugi dall'art. 3c cpv. 1 lett. a della sopra citata Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI.

Il reddito (eccetto quello della sostanza) determinante per il computo della retta al momento dell'ammissione dell'ospite è quello dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la sostanza e il relativo reddito, gli stessi vengono rilevati dalle notifiche di tassazione. Quando nella notifica di tassazione risulta che la sostanza, totalmente o parzialmente, non è di proprietà dell'ospite, per il calcolo del reddito lordo occorre tenerne conto.

2.2. Donazioni di sostanza

Vengono tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze (e relativo reddito) oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all'entrata in vigore della regolamentazione sulle rette differenziate (1° settembre 1981), tranne donazioni a Enti di utilità pubblica operanti nel campo sociale cantonale. Parimenti, eventuali debiti contratti dal 1° settembre 1981 allo scopo di cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni.

Il valore della sostanza donata (determinante anche per il calcolo del relativo reddito) è stabilito nel

seguito modo:

- sostanza donata prima del 1° gennaio 1990.
il valore che la sostanza aveva al momento della donazione deve essere riportato invariato al 1° gennaio 1990 e in seguito ridotto di fr. 10'000.-- ogni anno;
- sostanza donata dopo il 31 dicembre 1989:
il valore che la sostanza aveva al momento della donazione deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto di fr. 10'000.-- ogni anno.

Nel caso in cui sulla sostanza grava il diritto d'abitazione e/o nei casi in cui vi è una rinuncia al diritto d'usufrutto si calcola il relativo reddito teorico in base alle vigenti disposizioni in materia di diritto fiscale.

3. DEDUZIONI

Dal reddito lordo annuale calcolato come al punto 2. si effettuano le seguenti deduzioni:

- imposte da pagare nel corso di un anno (comunale, compresa l'imposta immobiliare e personale, cantonale, federale, parrocchiale); contributi versati a consorzi; contributi di miglioria. Nei casi in cui la situazione finanziaria considerata per il calcolo della retta non corrisponde a quella figurante sulla notifica di tassazione, occorre considerare, nelle deduzioni, le imposte teoricamente dovute sulla base della situazione ritenuta per il calcolo della retta;
- premi assicurazione malattia;
- altri premi assicurativi (infortuni ed eventualmente vita). La deduzione dei premi per l'assicurazione vita è ammessa unicamente se la stessa è stata dichiarata al fisco;
- quote AVS / AI, premi cassa pensione (per coloro che non fossero ancora al beneficio delle prestazioni AVS);
- quote per figli e persone a carico e figli agli studi (nella misura ammessa dall'autorità fiscale);
- alimenti effettivamente versati;
- un importo da destinare alle spese personali (spillatico) corrispondente al 15% del reddito lordo;
- liberalità a enti di pubblica utilità (nella misura ammessa dall'autorità fiscale).

4. DOCUMENTAZIONE

Il calcolo deve essere effettuato, per ogni sua componente, in base ai dati più recenti disponibili; in particolare l'amministrazione della casa per anziani deve richiedere, al momento dell'ammissione dell'ospite, la seguente documentazione:

- a) la notifica di tassazione completa di tutti i calcoli d'imposta;
- b) la dichiarazione dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione attestante eventuali donazioni e/o successioni avvenute dopo il 31 agosto 1981. Inoltre qualora risultasse reperibile la notifica di tassazione dell'anno 81/82 dev'essere allegata;
- c) i più recenti cedolini postali o estratti conti bancari riguardanti i proventi (AVS, pensioni, ed eventuali altre entrate);
- d) le più recenti ricevute postali o conteggi comprovanti le spese dovute al pagamento dei premi cassa malati;
- e) dichiarazione firmata dall'ospite o dal suo rappresentante legale concernente:
 - eventuali donazioni di sostanza effettuate dopo il 31 agosto 1981;
 - esistenza di eventuali sostanze o redditi non figuranti nell'ultima notifica di tassazione;
 - impegno a notificare immediatamente alla direzione dell'istituto qualsiasi cambiamento di reddito o di sostanza che interviene durante il collocamento;
- f) concessione di una procura all'amministrazione dell'istituto che la autorizzi a richiedere agli organi dell'AVS e dell'AI ogni informazione necessaria per il calcolo della retta (in particolare quella a sapere se l'ospite è al beneficio dell'AGI) e che la autorizzi pure a presentare richiesta (qualora ritenesse adempiute le relative condizioni) per l'ottenimento dell'AGI;
- g) nel caso di donazioni o quote di partecipazioni, l'istituto deve richiedere l'ulteriore relativa documentazione atta a determinare esattamente la situazione finanziaria, quale ad es. notifica di tassazione emessa dall'Ufficio imposte di successione e donazione, estratti del registro fondiario, certificati ereditari, sommarione, ecc.

Gli ospiti coniugati devono presentare l'intera documentazione anche del coniuge.

Gli anziani che, già al momento dell'ammissione, percepiscono la Prestazione Complementare, devono presentare unicamente la relativa decisione e i documenti citati ai punti e) e f); sono invece dispensati dal presentare la restante documentazione.

Qualora l'ospite (o il suo rappresentante legale), senza giustificati motivi, non presenta tutta la documentazione richiesta entro un termine di due mesi dall'ammissione, si deve procedere alla fatturazione della retta massima in vigore presso l'istituto. Qualora fosse il caso, l'istituto provvederà all'aggiornamento della retta a decorrere dal mese successivo a quello in cui la documentazione richiesta fosse presentata.

Nel caso in cui la notifica di tassazione che fa stato per il calcolo non fosse ancora stata emessa, si procede alla fatturazione di una retta provvisoria; l'emissione del conguaglio avverrà al momento in cui si potrà disporre della notifica di tassazione in questione.

5. AGGIORNAMENTO ANNUALE CALCOLO DELLA RETTA

L'istituto è tenuto a rivedere il calcolo della retta per gli ospiti che non sono al beneficio della Prestazione Complementare ogni anno nel mese di gennaio.

Per procedere a questa verifica l'istituto deve richiedere all'ospite tutta la documentazione aggiornata citata al punto 4 (ad eccezione, ovviamente, della dichiarazione firmata).

Qualora, dalla nuova notifica di tassazione, risultasse una diminuzione della sostanza superiore a quella prevista sul formulario per il calcolo della retta, detta diminuzione, per essere integralmente considerata nelle deduzioni ai fini del calcolo della retta, dovrà essere documentata dall'ospite, il quale dovrà in particolare dimostrare che non vi è stata una donazione.

L'ospite è tenuto ad annunciare tempestivamente alla direzione dell'Istituto i mutamenti della sua situazione finanziaria che rendono il calcolo della retta non più corrispondente alla sua effettiva situazione economica. Solo nei casi giustificati e documentati in cui si verifichi una modifica della sostanza per un ammontare superiore a fr. 50'000.--, è possibile procedere ad una modifica intermedia del calcolo della retta. Non può essere presa in considerazione la diminuzione dovuta a donazione o al normale consumo per il pagamento della retta.

Nei casi in cui avviene il decesso del coniuge la retta deve comunque essere calcolata nuovamente.

6. CALCOLO DELLA RETTA

Persone singole

L'importo disponibile per la retta, ottenuto effettuando le dovute deduzioni dal reddito lordo, deve essere diviso per 365 ed il risultato, arrotondato al franco per eccesso o per difetto, costituisce l'importo della retta giornaliera, ritenuto che la stessa deve comunque essere fissata tra il minimo e il massimo di cui al punto 7.

Coniugi

Nel caso in cui l'ospite sia coniugato (indipendentemente dal fatto che l'altro ospite sia anch'egli in istituto o al proprio domicilio), si effettua il calcolo globalmente per i due coniugi, dividendo poi per due l'importo disponibile per la retta (che poi va diviso per 365, ottenendo la retta da applicare).

Ospiti stranieri o confederati non domiciliati

Questi ospiti (o i loro rappresentanti), salvo eccezioni per casi particolari, devono fornire garanzia finanziaria scritta per la copertura delle spese di collocamento che, in genere, corrispondono alla retta massima applicabile in ogni singolo istituto.

7. MINIMO E MASSIMO DELLA RETTA

La retta minima è fissata dal Dipartimento mentre la massima viene fissata dalla Sezione del sostegno a enti e attività sociali sulla base dei costi riconosciuti al netto dei ricavi, per giornata di presenza, ritenuto che nei ricavi non vengono considerate le rette.

La retta massima viene aggiornata ogni anno, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e l'entrata in vigore viene indicata dalla Sezione.

8. CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE RETTE

Ospiti beneficiari di prestazioni speciali

In generale le prestazioni speciali (in particolare l'AGI) versate agli ospiti sono incassate interamente dalla casa per anziani, in aggiunta alla retta risultante dal calcolo sopra indicato, come previsto all'art. 6d della già citata Legge anziani.

Gli importi relativi a queste prestazioni non devono essere incassati dall'ospite in caso di assenza dall'istituto, indipendentemente dal motivo dell'assenza.

Per eventuali prestazioni particolari (ricorrenti o in capitale) versate agli ospiti da Casse malati o assicurazioni, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali decide se e in che misura dette prestazioni vengono incassate dalla casa per anziani.

9. RIDUZIONE DELLA RETTA PER SITUAZIONI PARTICOLARI

In caso di assenza dell'ospite superiore ai tre giorni, per ospedalizzazione, rientro in famiglia, vacanze, ecc. viene praticata una deduzione sulla retta pari a fr. 20.-- per giornata, comprensiva, oltre che del vitto, anche dell'alloggio (rigoverno della camera). La deduzione deve essere effettuata a partire dal primo giorno e fino all'ultimo giorno di totale assenza dell'ospite (non devono quindi essere considerati il giorno della partenza e quello del rientro).

10. DECORRENZA, TERMINE E PERIODO DELLA FATTURAZIONE

La fatturazione delle rette inizia il giorno d'ammissione e termina il giorno della partenza dell'ospite dalla casa anziani o del decesso. Nel caso di trasferimento tra case anziani, la retta sarà fatturata dalla casa lasciata dall'ospite, se lo stesso parte dopo mezzogiorno e/o dalla casa in cui viene ospitato se arriva prima di mezzogiorno. Non è ammessa la fatturazione dopo la partenza o il decesso o prima

dell'ammissione dell'ospite (per riservazione della camera). In caso di ritardo ingiustificato sulla data di ammissione stabilita superiore ai 3 giorni l'Istituto è autorizzato a fatturare l'importo come al punto 9 a decorrere dalla data concordata.

La fatturazione deve essere emessa all'inizio del mese in corso ed indicando quale termine di pagamento il giorno 15 del mese stesso.

11. CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTI

Per la determinazione del canone di locazione (comprensivo di tutte le spese quali riscaldamento, luce, cure infermieristiche in caso di necessità) a carico degli ospiti di appartamenti per anziani si procederà al calcolo del reddito lordo con la stessa modalità applicata per la determinazione delle rette. Quindi per analogia il canone sarà calcolato in base ai punti 1, 2 e 4 delle presenti direttive (eccetto il terzo ultimo cpv. al punto 4 inerente la Prestazione Complementare, in quanto non applicabile agli ospiti in appartamento).

Qualora l'ospite di un appartamento percepisce le prestazioni speciali (AGI) di cui al punto 8. le stesse non vengono incassate in aggiunta all'affitto, ma vengono inglobate nel calcolo del reddito lordo annuale.

L'importo del canone di locazione viene fissato in base alla tabella allegata alle presenti direttive.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi e nella misura in cui non si può oggettivamente richiedere lo spostamento in un appartamento per persona singola, il canone di locazione dovrà essere adeguato alle disponibilità finanziarie dell'affittuario (vedi tabella persona sola).

12. VERIFICA E APPROVAZIONE CALCOLI RETTE DA PARTE DELLA SEZIONE DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ SOCIALI

Sono stabilite le seguenti modalità di verifica e approvazione dei calcoli delle rette da parte della Sezione del sostegno a enti e attività sociali:

a) nuove ammissioni:

per ogni nuovo ospite ammesso in casa anziani (fatta eccezione per i beneficiari della P.C.), la direzione della casa per anziani dovrà trasmettere il calcolo della retta, corredato dai relativi documenti, alla Sezione per verifica ed approvazione: contro questa decisione è data facoltà di reclamo alla Sezione entro 15 giorni dalla data di intimazione da parte dell'istituto all'interessato;

b) aggiornamento (vedi punto 5.):

il calcolo è di pertinenza della Direzione della casa per anziani. Contro la decisione dell'istituto è data facoltà di reclamo, entro 15 giorni dalla data di intimazione, alla Direzione dell'istituto stesso; l'evasione del reclamo dovrà comportare una presa di posizione da parte della Sezione.

Contro la decisione sul reclamo può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

13. SOGGIORNI TEMPORANEI E AD ALTO CONTENUTO SANITARIO

La retta per i soggiorni temporanei è fissata dal Dipartimento.

Inoltre per i soggiorni ad alto contenuto sanitario non vengono applicate le disposizioni previste al punto 8 delle presenti direttive.

14. RITARDI NEGLI INCASSI E INTERESSI DI MORA

14.1. Ritardi negli incassi

In caso di difficoltà continue nell'incasso della retta la Casa per anziani può farsi rilasciare dall'ospite la procura per incassare direttamente le prestazioni da lui percepite.

14.2. Interessi di mora

Una volta esperite le consuete procedure di richiamo, la Casa per anziani può richiedere gli interessi di mora, ad un tasso corrispondente a quello applicato dall'Ufficio di esazione per i ritardi nel pagamento delle imposte.

15. COMUNICAZIONE DELLE DIRETTIVE

È fatto obbligo alle Case per anziani di consegnare le presenti direttive all'ospite, o al suo rappresentante legale, **prima** dell'ammissione.

16. ENTRATA IN VIGORE

Queste direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, abrogando quelle dell'ottobre 2001.

La Consigliera di Stato:
P. Pesenti

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale:
M. Rossi

Tabella per il calcolo del canone di locazione a carico degli ospiti di appartamenti per anziani

La presente tabella è allegata alle direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate entrate in vigore il 1° gennaio 2005. In particolare è riferita all'applicazione del punto 11 delle stesse.

Reddito persone sole	Affitto annuale	Affitto mensile
fino a fr. 25'000.--	Fr. 7'440.--	Fr. 620.--
Da fr. 25'001.-- a fr. 30'000.--	Fr. 7'800.--	Fr. 650.--
Da fr. 30'001.-- a fr. 35'000.--	Fr. 8'280.--	Fr. 690.--
Da fr. 35'001.-- a fr. 40'000.--	Fr. 8'880.--	Fr. 740.--
Da fr. 40'001.-- a fr. 45'000.--	Fr. 9'600.--	Fr. 800.--
Da fr. 45'001.-- a fr. 50'000.--	Fr. 10'440.--	Fr. 870.--
Oltre fr. 50'000.--	Fr. 11'400.--	Fr. 950.--
Reddito coniugi	Affitto annuale	Affitto mensile
fino a fr. 35'000.--	Fr. 8'880.--	Fr. 740.--
Da fr. 35'001.-- a fr. 40'000.--	Fr. 9'240.--	Fr. 770.--
Da fr. 40'001.-- a fr. 45'000.--	Fr. 9'720.--	Fr. 810.--
Da fr. 45'001.-- a fr. 50'000.--	Fr. 10'320.--	Fr. 860.--
Da fr. 50'001.-- a fr. 55'000.--	Fr. 11'040.--	Fr. 920.--
Da fr. 55'001.-- a fr. 60'000.--	Fr. 11'880.--	Fr. 990.--
Oltre fr. 60'000.--	Fr. 12'840.--	Fr. 1'070.--

Pubblicate nel BU **2004**, 473.